

COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona



Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 3 – Piano generale degli impianti pubblicitari
- Articolo 4 – Avvio del procedimento amministrativo
- Articolo 5 – Rilascio della concessione o autorizzazione
- Articolo 6 – Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Articolo 7 – Principali obblighi del concessionario
- Articolo 8 – Revoca, modifica, rinuncia
- Articolo 9 – Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Articolo 10 – Altre cause di decadenza
- Articolo 11 – Subentro
- Articolo 12 – Rinnovo

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Articolo 13 – Oggetto del canone
- Articolo 14 – Ambito di applicazione del canone
- Articolo 15 – Soggetto passivo
- Articolo 16 – Soggetto attivo
- Articolo 17 – Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone
- Articolo 18 – Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
- Articolo 19 – Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa
- Articolo 20 – Modalità di determinazione del canone in base alla zona

Articolo 21 – Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità
Articolo 22 – Riduzioni e maggiorazioni
Articolo 23 – Esenzioni
Articolo 24 – Termini per il versamento del canone
Articolo 25 – Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
Articolo 26 – Sanzioni ed interessi
Articolo 27 – Rateazioni
Articolo 28 – Rimborsi
Articolo 29 – Mercati
Articolo 30 – Contenzioso

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 31 – Gestione del servizio
Articolo 32 – Impianti di proprietà del Comune e superfici
Articolo 33 – Canone sul servizio affissioni
Articolo 34 – Tariffe e maggiorazioni
Articolo 35 – Riduzioni del canone
Articolo 36 – Esenzioni dal canone
Articolo 37 – Modalità per il servizio affissioni
Articolo 38 – Vigilanza e sanzioni amministrative

PARTE QUARTA

DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 39 – Norme transitorie
Articolo 40 – Entrata in vigore

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, comma 821, della Legge n. 160/2019, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Jesi.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
4. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti;
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente alla disciplina vigente in materia.
9. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche, laddove previsti.

Articolo 3 - Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento alla vigente variante al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP), approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 29/04/2009, nonché alla vigente variante al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per Affissioni (PGIPA), approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 30/03/2009, e relativi allegati.
2. I Piani Generali, in particolare le Norme tecniche di attuazione, individuano inoltre le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie.
3. Le disposizioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni, le tipologie di impianti autorizzabili e vietati nonché la loro superficie o numero massimo contenute nei piani generali degli impianti pubblicitari (o varianti) che saranno successivamente adottati dal Comune di Jesi sono da intendersi automaticamente richiamate e direttamente applicabili.
4. Le norme contenute nei piani generali degli impianti pubblicitari si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 4 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda all'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistenti, partita IVA, telefono, e-mail, p.e.c., ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione;
 - h) eventuale ulteriore documentazione richiesta, in relazione al particolare tipo di occupazione, dalla normativa vigente.
2. La domanda deve essere comunque corredata dalla documentazione prevista nella specifica modulistica comunale, alla quale si rimanda.
3. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata all'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria (eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale);
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - i) eventuale ulteriore documentazione richiesta, in relazione al particolare tipo di esposizioni pubblicitaria, dal piano generale degli impianti pubblicitari e/o dalla normativa vigente.
4. La domanda deve essere comunque corredata dalla documentazione prevista nella specifica modulistica comunale, alla quale si rimanda.
5. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
6. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
7. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

8. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
9. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
10. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.
11. L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali sono conclusi dagli uffici competenti, con le modalità e nei termini previsti dalla Legge n. 241/1990 e/o dalla normativa applicabile.

Articolo 5 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

Articolo 6 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;

- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
 4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 7 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 8 - Revoca, modifica, rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere

richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 9 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone entro il termine indicato nell'apposito atto di accertamento determina, in caso di mancata regolarizzazione, la decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L'ufficio competente all'adozione del provvedimento di decadenza, acquisiti gli elementi relativi al mancato pagamento, inoltra apposita comunicazione al soggetto irregolare avvisandolo che, in assenza di regolarizzazione o di presentazione di idonea giustificazione entro il termine assegnato, decadrà automaticamente dalla concessione o autorizzazione; tale termine non deve essere inferiore a dieci giorni né superiore a sessanta giorni.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato, ferma restando l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza stessa.

Articolo 10 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei sessanta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei trenta giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
 - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro sessanta giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo p.e.c. dell'autorizzazione.
2. In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 11 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Articolo 12 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità sopra esposte.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 13 - Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 14 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.

3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e *bow-windows* e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 15 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 16 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Jesi.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone, tra cui la sottoscrizione degli avvisi ed atti di pagamento e l'effettuazione degli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Jesi, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può affidare in concessione la gestione del canone ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 dello stesso Decreto, ivi compresa la riscossione coattiva del canone stesso, delle indennità e delle sanzioni.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio comunale, come indicato dal regolamento di organizzazione, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il Comune vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 17 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Jesi alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 39.893 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione in zone del territorio comunale di cui agli Allegati A) e B);
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - f) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliero.

Articolo 18 - Durata delle occupazioni e delle diffusionsi pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusionsi di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione aventi durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
 - c) le diffusionsi di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 19 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la

pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per l'anno iniziale, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa *standard* di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge n. 160/2019, alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa *standard* di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge n. 160/2019, alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa *standard* di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non

hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera.
9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione e con esclusione delle fattispecie di cui alle lettere j-bis e j-ter del comma 1 del successivo art. 22, ad € 0,1291 al metro quadrato per giorno.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

Articolo 20 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in due zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'Allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160/2019, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'Allegato B); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160/2019, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
3. Le aree di recente o nuova formazione non incluse nei suddetti allegati sono considerate al pari di quelle di classificazione più elevata dalle quali si dipartono o nelle quali sfociano.

Articolo 21 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

<i>TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - DUE ZONE - Descrizione</i>
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1
STRISCIONI ZONA 1
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 1
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2
STRISCIONI ZONA 2
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 2

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

<i>TIPO OCCUPAZIONI - Descrizione</i>
SUOLO GENERICO
TENDE
SOPRA/SOTTOSUOLO
PASSI CARRABILI
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI

Articolo 22 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
 - a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
 - e) per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;
 - f) per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso con divieto di sosta, è prevista una riduzione del 55%;
 - g) per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del 75%;
 - h) per le occupazioni permanenti realizzate passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 70%;
 - i) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
 - j) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
 - j – bis) per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi che risultino autorizzate per un periodo non inferiore a 8 mesi, identificate come “dehors stagionale” ai sensi del vigente REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO “DEHORS” PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, è prevista un'ulteriore riduzione del 60%; per tale fattispecie non si applicano il minimo tariffario di cui al comma 9 del precedente art. 19 e, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le riduzioni per fasce orarie di cui alla lett. t del presente comma. Ai fini del calcolo del canone, il periodo di 8 mesi è da considerarsi pari a 245 giorni, corrispondente alle giornate comprese nel periodo da marzo a ottobre.”
 - j – ter) per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi che risultino autorizzate per un periodo non inferiore a 365 giorni, identificate come “dehors non stagionale” ai sensi del vigente REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO “DEHORS” PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, è prevista un'ulteriore riduzione del

30%; per tale fattispecie non si applicano il minimo tariffario di cui al comma 9 del precedente art. 19 e, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le riduzioni per fasce orarie di cui alla lett. t del presente comma.

- k) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
- l) per le occupazioni temporanee di suolo finalizzate all'utilizzo di impianti adibiti ai servizi pubblici, si applica una riduzione del 50%;
- m) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 40%;
- n) per le occupazioni temporanee realizzate con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, si applica una riduzione del 70%;
- o) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche o sindacali, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
- p) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di esposizioni promozionali senza possibilità di vendita, si applica una riduzione dell'80%;
- q) per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- r) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50%;
- s) per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
- t) per le occupazioni temporanee la tariffa è ridotta per fasce orarie di occupazione, come di seguito riportato:
 - 1° Fascia: dalle ore 06:00 alle ore 14:00 riduzione percentuale 50%;
 - 2° Fascia: dalle ore 14:00 alle ore 06:00 riduzione percentuale 50%;in deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, tali riduzioni non si applicano alle fattispecie di occupazione di cui alle lettere j-bis e j-ter del presente comma.

- 2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.
- 3. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 25%;
- 4. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
 - c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri

quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Articolo 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nonché le occupazioni temporanee necessarie per la posa, riparazione e/o manutenzione degli impianti stessi, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- j) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- k) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del regolamento di polizia locale;
- l) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) occupazione di durata non superiore a 6 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero;
- n) occupazioni non superiori a 12 ore con ponti, pali, mezzi meccanici, operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde, per traslochi ecc.;
- o) occupazioni con tappeti o moquettes, vasi o fioriere (in numero non superiore a 2 e poste a ridosso del muro);
- p) occupazioni fino al massimo di 1 ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante;

- q) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- r) occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- s) occupazioni realizzate con impianti pubblicitari aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- t) occupazioni richieste e gestite direttamente dal Comune, ad eccezione di quelle che, pur essendo promosse dal Comune, sono realizzate da altri soggetti con l'intento di addivenire a finalità economiche o di lucro (soggettive ed oggettive).
- u) occupazioni temporanee richieste e gestite direttamente dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
- v) occupazioni con contenitori per la raccolta dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, solo in caso di comprovata assenza di spazi privati idonei al posizionamento dei contenitori.
- w) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- x) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- y) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- z) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- aa) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- ab) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- ac) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- ad) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- ae) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti

all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Articolo 24 - Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per il primo anno di applicazione la scadenza di cui al comma precedente è posticipata al 31 maggio.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per l'anno iniziale, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
6. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 aprile di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre dell'anno di riferimento.
9. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento possono essere sospesi o differiti per i soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, quali gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie ed altri gravi eventi di natura straordinaria. In presenza di tali eventi può essere altresì deliberata la rimessione in termini per i soggetti interessati e/o la disapplicazione di interessi e sanzioni.

Articolo 25 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge n. 296/2006, comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 10%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
3. BIS Per le occupazioni o le esposizioni pubblicitarie di cui al comma 1, sia a carattere permanente che temporaneo, se il soggetto passivo del canone regolarizza, spontaneamente, la propria posizione, la sanzione di cui al comma 2 lettera b) è fissata al 20 per cento dell'indennità di cui al comma 2 lettera a). L'applicazione della sanzione nella predetta misura è subordinata alla regolarizzazione del titolo di autorizzazione o concessione presso i competenti servizi dell'Ente. Resta ferma l'indennità di cui al comma 2 lettera a), nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2, lettere b) e c), del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese oppure al rimborso al Comune degli oneri sostenuti per la rimozione;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

Articolo 26 - Sanzioni ed interessi

1. Il tardivo o l'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
1. BIS Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il soggetto passivo che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente, può regolarizzare la situazione pagando contestualmente:
 - il canone comunque dovuto,
 - gli interessi, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quella in cui viene effettivamente eseguito,
 - la sanzione ridotta, calcolata sul canone, pari a:
 - 0,1% giornaliero per i primi 14 giorni di ritardo;
 - 1,66% dal 15° al 90° giorno di ritardo;
 - 3,75% se il pagamento avviene entro un anno;
 - 4,28% se il pagamento avviene tra il primo anno ed il secondo anno;
 - 5% se il pagamento avviene oltre il secondo anno.
2. Per le violazioni degli altri obblighi stabiliti dal presente Regolamento, ove non sia prevista una specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal suddetto D.Lgs. n. 267/2000 in caso di violazione di regolamenti comunali.
3. Sulle somme accertate a titolo di canone o di indennità si applicano gli interessi calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

Articolo 27 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore, come previsto dall'apposito regolamento comunale per la disciplina delle rateizzazioni per il pagamento di entrate comunali.

Articolo 28 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa applicabile.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Articolo 29 - Mercati

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per le aree pubbliche destinate a mercati ai sensi dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019.

Articolo 30 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 31 - Gestione del servizio

1. Il Comune di Jesi mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Jesi garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti.

Articolo 32 - Impianti di proprietà del Comune e superfici

1. La superficie e la destinazione degli impianti adibiti al servizio delle pubbliche affissioni è regolata dalla vigente variante al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per Affissioni (PGIPA), approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 30/03/2009, e relativi allegati.
2. Il gestore del canone mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, l'elenco aggiornato degli spazi adibiti a pubbliche affissioni, nonché le relative tariffe.
3. Le disposizioni contenute nei piani generali degli impianti pubblicitari (o varianti) che saranno successivamente adottati dal Comune di Jesi sono da intendersi automaticamente richiamate e direttamente applicabili.
4. Le norme contenute nei piani generali degli impianti pubblicitari si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 33 - Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella *standard* giornaliera di cui all'art. 1, comma 827, della Legge n. 160/2019, come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 34 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti

costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in appositi spazi prescelti.

Articolo 35 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Articolo 36 - Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 37 - Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6X3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta degli utenti, con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso o risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.

Articolo 38 - Vigilanza e sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 37, comma 10, del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dai precedenti articoli.

PARTE QUARTA DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 39 - Norme transitorie

1. Il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44/2005, nonché la relativa delibera tariffaria, approvata con delibera della Giunta Comunale n. 17/2019, restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 78/1994, nonché la

relativa delibera tariffaria, approvata con delibera della Giunta Comunale n. 324/2014, restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

3. Nelle more dell'applicazione del presente regolamento e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per i previgenti prelievi sostituiti, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 2021.

Articolo 40 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

**CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

ELENCO DELLE STRADE IN ZONA 1 (EX CATEGORIA SPECIALE)

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. ABRUZZETTI Via | 53. FONTEDAMO Via |
| 2. AGABITI Pietro e Paolo Via | 54. GALLODORO Via |
| 3. AGNELLI Gianni Via | 55. GENTILE da FABRIANO Via |
| 4. ALIGHIERI Dante Via | 56. GHISLIERI Alessandro Via |
| 5. AMICI Luigi Via | 57. GHISLIERI Angelo Piazza |
| 6. ANCONA Via (fino all'incrocio con via Fontedamo) | 58. GIANANDREA Antonio Via |
| 7. ANGELONI Mario Via | 59. GIORGINI Giovanni Battista Via |
| 8. BAGNACAVALLI don Mario Via | 60. GIOVANNI XXIII Viale |
| 9. BATTISTONI don Angelo Viale | 61. GORGOLUNGO Via |
| 10. BELARDINELLI Giuseppe Via | 62. GRECIA Via |
| 11. BELLAGAMBA Arnaldo Via | 63. GRIZIO Pietro Via |
| 12. BISACCIONI Via | 64. GUGLIELMI Vicolo |
| 13. BOCCONI Alessandro Via | 65. INDIPENDENZA Piazza |
| 14. BORDONI Ugo Via | 66. LEONE XIII Via |
| 15. BRODOLINI Giacomo Via | 67. LEOPARDI Giacomo Via |
| 16. CADUTI sul LAVORO Piazza | 68. LUCONI Almerino Via |
| 17. CAPPANNINI don Angelo Via | 69. MANCINI Luigi Via |
| 18. CAROTTI Pacifico Via | 70. MANNORI Suor Maria Via |
| 19. CARTIERE VECCHIE Via | 71. MARSALA Via |
| 20. CASTELFIDARDO Via | 72. Martin Luther KING Viale |
| 21. CAVALLOTTI Felice Viale | 73. MARX Carlo Via |
| 22. CAVOUR Camillo Benso Via | 74. MATTEOTTI Giacomo Corso |
| 23. CHIAPPETTI Alessandro Via | 75. MAZZINI Giuseppe Via |
| 24. CIABOTTI Anna Piazzale | 76. MERCANTINI Luigi Via |
| 25. CIATTAGLIA don Clemente Via | 77. MESTICA Giovanni Via |
| 26. COLOCCI Angelo Piazza | 78. MEZZALANCIA Costa |
| 27. COPPI Fausto Via | 79. MICHELANGELO Luigi Alessandro Via |
| 28. DE AMICIS Edmondo Via | 80. MINZONI don Giovanni Viale |
| 29. DEI BERSAGLIERI Via | 81. MONTE CARPEGNA Via |
| 30. DEI PARTIGIANI Piazzale | 82. MONTE GRAPPA Via |
| 31. DEL FORTINO Via | 83. MONTEBELLO Via |
| 32. DEL LAVATOIO Via | 84. MONTELLO Via |
| 33. DEL LAVORO Viale | 85. MONTESSORI Maria Via |
| 34. DEL LEONE Vicolo | 86. MORETTI Alcibiade Via |
| 35. DEL TORNABROCCO Piazzetta | 87. MURA OCCIDENTALI Via |
| 36. DEL TORNABROCCO Via | 88. MURA ORIENTALI Via |
| 37. DEL TORRIONE Via | 89. OBERDAN Guglielmo Piazza |
| 38. DELL'ASILO Via | 90. PALESTRO Via |
| 39. DELL'INDUSTRIA Viale | 91. PASQUINELLI Archimede Via |
| 40. DELL'ORFANOTROFIO Via | 92. PASTORE Giulio Via |
| 41. DELLA FORNACE Via | 93. PASTRENGO Via |
| 42. DELLA REPUBBLICA Piazza | 94. PELLEGRINI Alberto Piazza |
| 43. DELLA SIMA Galleria | 95. PELLEGRINI Padre Vincenzo Via |
| 44. DELLA VITTORIA Viale (fino a Via Radiciotti) | 96. PERGOLESÌ Giovan Battista Piazza |
| 45. DELLE CONCE Via | 97. PERGOLESÌ Giovan Battista Via |
| 46. DELLE TERME Via | 98. PERTINI Sandro Via |
| 47. DI VITTORIO Giuseppe Via | 99. PIAVE Via |
| 48. DIASCHI Giuseppe Via | 100. PIRANI Giuseppe Via |
| 49. ERBARELLA Via | 101. POLO Marco Via |
| 50. FARRI Giuseppe Via | 102. PORTA VALLE Piazzale |
| 51. FEDERICO II Piazza | 103. POSTERMA Via |
| 52. FERRARI Sante Via | 104. PUGLISI don Pino Via |
| | 105. RADICIOTTI Giuseppe Via |

- | | | | |
|------|--|------|---|
| 106. | RETTAROLI don Arduino Via | 122. | SARTI Antonino Via |
| 107. | RICCI Matteo Via | 123. | SAURO Nazario Via |
| 108. | ROMA Via (fino a Piazza Caduti sul Lavoro) | 124. | SCOTELLARO Rocco Via |
| 109. | ROSSINI Gioacchino Via | 125. | SILONE Ignazio Via |
| 110. | SAFFI Aurelio Via | 126. | SPONTINI Gaspare Piazza |
| 111. | SALVI Giambattista Via | 127. | VALCHE Via |
| 112. | SAN FLORIANO Via | 128. | VERDI Giuseppe Viale |
| 113. | SAN FRANCESCO Via | 129. | VESALIO Andrea Piazza |
| 114. | SAN GIUSEPPE Via | 130. | VICENZA Via |
| 115. | SAN MARTINO Via | 131. | VITTORIO VENETO Via |
| 116. | SAN NICOLO' Vicolo | 132. | VOLTURNO Via |
| 117. | SAN PIETRO MARTIRE Via | 133. | XX SETTEMBRE Via (fino a Via Suor M. Mannori) |
| 118. | SAN SAVINO Piazzale | 134. | XXIV MAGGIO Via |
| 119. | SANSOVINO Piazza | 135. | XV SETTEMBRE Via |
| 120. | SANTI Fernando Via | | |
| 121. | SANZIO Raffaello Via | | |

ELENCO DELLE STRADE IN ZONA 2 (EX CATEGORIA NORMALE)

1.	ABRUZZI Via	55.	CHIENTI Via
2.	ACQUA Giacomo Via	56.	CHINNICI Rocco Via
3.	ACQUASANTA Via	57.	CIALDINI Enrico Via
4.	ACQUATICCIO Via	58.	CICCOLI Dino Via
5.	ALLENDE Salvador Largo	59.	CINGOLANI Celso Via
6.	ALPI Ilaria Via	60.	CLEMENTINA Via
7.	AMENDOLA Giorgio Via	61.	COLLE OLIVO Via
8.	AMICI Vicolo	62.	COLLE ONORATO Via
9.	ANCONETANI Cesare Via	63.	COLLE PACIFICO Via
10.	ANDREA da JESI Via	64.	COLOCCI Antonio Via
11.	ANNIBALDI Via	65.	COLOMBO Cristoforo Via
12.	APPANNAGGIO Piazzetta	66.	COMPAGNA Francesco Via
13.	ARMANNI Ottilia Via	67.	CONSONNI Ajace Via
14.	ASIAGO Via	68.	CONTADINI Virgilio Via
15.	AZZOCCHI Eugenio Via	69.	CONTI Federico Via
16.	BACHELET Vittorio Via	70.	CONTI Lando Via
17.	BACIGALUPO Valerio Via	71.	CONTUZZI Francesco Via
18.	BAGNATORA Via	72.	COPPETELLA Via
19.	BALDASSINI Costa	73.	COPPETELLA II Via
20.	BALDESCHI BALLEANI Via	74.	CRETE di GANGALIA Via
21.	BALESTRA don Ezio Piazza	75.	CRIVELLI Carlo Via
22.	BALIGANI Tonino Via	76.	CUPETTA Via
23.	BARACCA Francesco Via	77.	CUPPARI Pietro Via
24.	BARTOLO da SASSOFERRATO Via	78.	CUPRAMONTANA Via
25.	BATTISTI Cesare Via	79.	D'ACQUISTO Salvo Via
26.	BELARDINELLI Letteria Via	80.	DALLA CHIESA Carlo Alberto Via
27.	BELGIO Via	81.	DANIMARCA Via
28.	BELLAVISTA Via	82.	D'ANTONA Massimo Via
29.	BENCARI Via	83.	DE BOSIS Lauro Via
30.	BERLINGUER Enrico Via	84.	DE GASPERI Alcide Via
31.	BERNACCHIA Augusto Via	85.	DE NICOLA Enrico Via
32.	BIAGI Marco Largo	86.	DEGLI APPENNINI Via
33.	BIGI Ferruccio Via	87.	DEGLI ARTIGIANI Via
34.	BINDA Alfredo Via	88.	DEGLI SPALDI Via
35.	BIXIO Nino Via	89.	DEGLI SPIAZZI Via
36.	BORIONI Alberto Piazza	90.	DEI BERSAGLIERI Porta
37.	BORSELLINO Paolo Via	91.	DEL BURRONE Via
38.	BOSI Bernardo Via	92.	DEL FORNO Via
39.	BRAMANTE Donato Piazza	93.	DEI CARBONAI Via
40.	BRIGLIA di GANGALIA Via	94.	DEI COLLI Via
41.	BRUNO Giordano Via	95.	DEI CORDAI Largo
42.	BRUNORI Guglielmo Via	96.	DEI CORDAI Via
43.	BUIO Vicolo	97.	DEI DIVERTIMENTI Piazza
44.	BUOZZI Bruno Via	98.	DEI FABBRI Via
45.	CALABRIA Via	99.	DEI FIORI Via
46.	CAMPANIA Via	100.	DEI FORNACIAI Via
47.	CAMPOLUNGO Via	101.	DEI GOBBI Via
48.	CANNUCCIA Via	102.	DEI MERCIAI Via
49.	CAPPONI Mattia Via	103.	DEI MILLE Via
50.	CARDUCCI Giosuè Via	104.	DEI MUGNAI Via
51.	CASTELBELLINO Via	105.	DEI PASSIONISTI Via
52.	CASTELROSINO Via	106.	DEI SAPONARI Largo
53.	CECCARELLI Quartina Via	107.	DEI SAPONARI Via
54.	CERVI Fratelli Via	108.	DEI SELLA Via

- | | | | |
|------|---|------|--------------------------------|
| 109. | DEI TELARI Via | 164. | FILENI Elio Via |
| 110. | DEI TESSITORI Via | 165. | FINLANDIA Via |
| 111. | DEL CASCAMIFICIO Via | 166. | FIORENUOLA Via |
| 112. | DEL GIGLIO Vicolo | 167. | FIORENUOLA Vicolo |
| 113. | DEL GINNASIO Vicolo | 168. | FIORETTI Pietro Via |
| 114. | DEL LANIFICIO Via | 169. | FIUME Via |
| 115. | DEL MAGISTRATO Arco | 170. | FONTALBINO Via |
| 116. | DEL MEZZOGIORNO Piazzale | 171. | FORLANINI Carlo Via |
| 117. | DEL MOLINO Via | 172. | FORTUNATO Giustino Via |
| 118. | DEL MONTIROZZO Costa | 173. | FRANCIA Via |
| 119. | DEL MOREGGIO Via | 174. | FRANCIOLINI Piazza |
| 120. | DEL PRATO Via | 175. | FRANCIOLINI Via |
| 121. | DEL SETIFICIO Via | 176. | FREZZI Romeom Via |
| 122. | DEL SOCCORSO Arco | 177. | FRIULI Via |
| 123. | DEL TEATRO Vicolo | 178. | GABETTO Guglielmo Via |
| 124. | DEL VECCHIO OSPEDALE Vicolo | 179. | GALANTE Fratel Rinaldo Via |
| 125. | DEL VECCHIO ZUCCHERIFICIO Via | 180. | GALENO Claudio Via |
| 126. | DEL VENTAGLIO Piazzale | 181. | GALVALIGI Enrico Via |
| 127. | DEL VENTAGLIO Via | 182. | GALVANI Luigi Vicolo |
| 128. | DEL VERZIERE Via | 183. | GANDHJ Mohandas Karamchand Via |
| 129. | DELL'AGRARIA Via | 184. | GANGALIA ALTA Via |
| 130. | DELL'ESINO Via | 185. | GANGALIA BASSA Via |
| 131. | DELLA BARCHETTA Via | 186. | GARIBALDI Giuseppe Porta |
| 132. | DELLA CONCORDIA Via | 187. | GARIBALDI Giuseppe Via |
| 133. | DELLA FIGURETTA Via | 188. | GENTILI Alberico Via |
| 134. | DELLA FILATURA Via | 189. | GHERARDI Aldo Via |
| 135. | DELLA PACE Vicolo | 190. | GANI Felice Via |
| 136. | DELLA SAFFA Piazzale | 191. | GIGLI Beniamino Via |
| 137. | DELLA VITTORIA Viale (da Via Radiciotti a Viale Cavallotti) | 192. | GIOVANNI PAOLO II Piazzale |
| 138. | DELLE CHIUSE Via | 193. | GIULIANO Boris Via |
| 139. | DELLE CONCE Largo | 194. | GOBETTI Pietro Via |
| 140. | DELLE FIAMMIFERAIE Via | 195. | GOLA della ROSSA Via |
| 141. | DELLE MONACHETTE Piazza | 196. | GORIZIA Via |
| 142. | DELLE NAZIONI Via | 197. | GRAMMERCATO Largo |
| 143. | DELLE SETAIOLE Via | 198. | GRAMSCI Antonio Via |
| 144. | DELLE TERME Vicolo | 199. | GRANDI Achille Via |
| 145. | DELLE VIOLE Vicolo | 200. | GRANITA Via |
| 146. | DI MARTINI Francesco Via | 201. | GRASSI Libero Via |
| 147. | DI MASTRANTONIO Nicola Via | 202. | GRILLI Raffaele Via |
| 148. | DIOTALLEVI Duilio Via | 203. | GROTTE di FRASASSI Via |
| 149. | DONATORI di SANGUE Via | 204. | GUERRI Giuseppe Via |
| 150. | DUNANT Henri Via | 205. | HONORATI RANIERI Via |
| 151. | EINAUDI Luigi Via | 206. | I MAGGIO Via |
| 152. | ELIA Augusto Via | 207. | IMBRIANI Matteo Via |
| 153. | ESINANTE Via | 208. | IMPASTATO Peppino Via |
| 154. | EUROPA Largo | 209. | INGHILTERRA Via |
| 155. | EUSTACCHI Bartolomeo Via | 210. | IPPOCRATE Via |
| 156. | FALCONE Giovanni Piazza | 211. | IV NOVEMBRE Via |
| 157. | FARINA Porta | 212. | JUGOSLAVIA Via |
| 158. | FAVA Giuseppe Via | 213. | KENNEDY John Via |
| 159. | FELCINI Arzelio Via | 214. | KOLBE Massimiliano Via |
| 160. | FELICETTI Ezio Via | 215. | LA LARGA Via |
| 161. | FERMI Enrico Via | 216. | LA MALFA Ugo Via |
| 162. | FERRETTI Massimo Via | 217. | LA TORRE Pio Via |
| 163. | FIASCONI Vicolo | 218. | LAPIS Gaetano Via |
| | | 219. | LATINI Giulio Via |

- | | | | |
|------|-------------------------------------|------|---|
| 220. | LAZIO Via | 276. | MONTELATIERO Via |
| 221. | LENTI Mario Via | 277. | MONTEROBERTO Via |
| 222. | LEONARDI Libero Via | 278. | MONTESECCO Via |
| 223. | LIGURIA Via | 279. | MONTI SIBILLINI Via |
| 224. | LIVATINO Rosario Via | 280. | MORICONI Ciro Amedeo Via |
| 225. | LOIK Ezio Via | 281. | MORICONI Vicolo |
| 226. | LOMBARDA Costa | 282. | MORO Aldo Viale |
| 227. | LOMBARDIA Via | 283. | MURAT Gioacchino Via |
| 228. | LONGHI Aurelio Via | 284. | MURRI Augusto Via |
| 229. | LOTTO Lorenzo Via | 285. | MUSONE Via |
| 230. | LUCAGNOLO Via | 286. | NENNI Pietro Via |
| 231. | LUCANIA Via | 287. | NIEVO Ippolito Via |
| 232. | LUSSEMBURGO Via | 288. | NORVEGIA Via |
| 233. | MACCARATA Via | 289. | NOVA Piazza |
| 234. | MACERATA Via | 290. | NOVELLO Agostino Via |
| 235. | MAGAGNINI Giacomo Via | 291. | OLANDA Via |
| 236. | MAGINI COLETTI Via | 292. | PALADINI Fratelli Via |
| 237. | MAIOLATI Via | 293. | PANTIERE Via |
| 238. | MALPIGHI Marcello Piazza | 294. | PARADISO Via |
| 239. | MAMIANI Terenzio Via | 295. | PARRI Ferruccio Via |
| 240. | MANUZI Aldo Via | 296. | PASTORINA Costa |
| 241. | MARATTA Carlo Via | 297. | PETRUCCHI Pier Matteo Via |
| 242. | MARCHE Via | 298. | PEZZOLET Bernardo Via |
| 243. | MARCONI Guglielmo Via | 299. | PIANDELMEDICO Via |
| 244. | MARCUCCI Edmondo Via | 300. | PICCITU' Via |
| 245. | MAROSO Virgilio Via | 301. | PIEMONTE Via |
| 246. | MARTIRI della LIBERTA' Via | 302. | PIERALISI Adeodato Via |
| 247. | MARTIRI delle FOIBE ISTRIANE Piazza | 303. | PIERALISI Luigi Via |
| 248. | MARTIRI delle FOIBE ISTRIANE Via | 304. | POLITI Francesco Via |
| 249. | MASTELLA Via | 305. | POLONIA Via |
| 250. | MASTELLA Vicolo | 306. | PONTE PIO Via |
| 251. | MATTARELLA Pier Sante Via | 307. | PONTELLI Baccio Piazza |
| 252. | MAZZANGRUGNO Via | 308. | PUCCHINI Giacomo Viale |
| 253. | MAZZINI Giuseppe Porta | 309. | PUGLIE Via |
| 254. | MAZZOLA Valentino Via | 310. | RAGAZZI del '99 Via |
| 255. | MAZZOLENI Pericle Via | 311. | RAVAGLI Gaetano Via |
| 256. | MILANI don Lorenzo Piazzale | 312. | REDI Francesco Piazza |
| 257. | MINONNA Via | 313. | RICCI Domenico Piazza |
| 258. | MISA Via | 314. | RINALDI Via |
| 259. | MOLINELLI Raffaele Piazza | 315. | RINCROCCA 2° Vicolo |
| 260. | MOLISE Via | 316. | RINCROCCA Via |
| 261. | MONTE CATRIA Via | 317. | RIPA BIANCA Via |
| 262. | MONTE CONERO Via | 318. | RIPANTI Vicolo |
| 263. | MONTE CUCCO Via | 319. | ROCCABELLA 1° Vicolo |
| 264. | MONTE DELLA SIBILLA Via | 320. | ROCCABELLA 2° Vicolo |
| 265. | MONTE NERONE Via | 321. | ROCCABELLA Via |
| 266. | MONTE PETRANO Via | 322. | ROCCHI Vicolo |
| 267. | MONTE PRIORA Via | 323. | ROMA Via (da Piazza Caduti sul Lavoro a fine via) |
| 268. | MONTE REVELLONE Via | 324. | ROMANIA Via |
| 269. | MONTE SAN VICINO Via | 325. | RONCAGLIA Via |
| 270. | MONTE TABOR Via | 326. | ROSI Ruggero Via |
| 271. | MONTE VETTORE Via | 327. | ROSINI Goffredo Via |
| 272. | MONTECAPPONE Via | 328. | ROSSA Guido Via |
| 273. | MONTECAROTTO Via | 329. | ROSSELLI Fratelli Via |
| 274. | MONTEGIACOMO Via | 330. | ROSSI Ernesto Via |
| 275. | MONTEGRANALE Via | | |

- | | | | |
|------|--------------------------------|------|--|
| 331. | RUSSELL Bertrand Via | 365. | SVIZZERA Via |
| 332. | SABATINI Rafael Piazza | 366. | TABANO Via |
| 333. | SABBIONI Via | 367. | TAMBURI Orfeo Via |
| 334. | SALIMBENI Lorenzo e Jacopo Via | 368. | TOBAGI Walter Via |
| 335. | SALVEMINI Gaetano Via | 369. | TOGLIATTI Palmiro Via |
| 336. | SALVONI Via | 370. | TOLSTOJ Leone Via |
| 337. | SAN BENEDETTO Costa | 371. | TORRE Via |
| 338. | SAN DOMENICO Costa | 372. | TOSCANA Via |
| 339. | SAN FLORIANO Vicolo | 373. | TOSI Vicolo |
| 340. | SAN FRANCESCO Piazza | 374. | TRENTO Via |
| 341. | SAN MARCELLO Via | 375. | TRIESTE Viale |
| 342. | SAN MARCO Costa | 376. | TRONTO Via |
| 343. | SAN MARCO Via | 377. | TURATI Filippo Via |
| 344. | SAN MARINO Via | 378. | UBALDINI Vicolo |
| 345. | SAN ROMUALDO Piazzetta | 379. | UMBRIA Via |
| 346. | SANT'AGOSTINO Chiostro | 380. | UNGHERIA Via |
| 347. | SANT'ANTONIO da PADOVA Via | 381. | URBANI Carlo Via |
| 348. | SANTA CHIARA Vicolo | 382. | VALLE Via |
| 349. | SANTA LUCIA Via | 383. | VALLE D'AOSTA Via |
| 350. | SANTA MARIA Via | 384. | VENETICA Via |
| 351. | SANTA MARIA del COLLE Via | 385. | VIII MARZO Piazza |
| 352. | SANTONI Via | 386. | VILLA BORGOGNONI Via |
| 353. | SARDEGNA Via | 387. | VIOLA Beppe Via |
| 354. | SAVERI Mario Via | 388. | VOLTEJA Via |
| 355. | SCHWEITZER Albert Via | 389. | XX LUGLIO Via |
| 356. | SENTINO Piazza | 390. | XX SETTEMBRE (da Via Suor M. Mannori a Via Roma) |
| 357. | SENTINO Via | 391. | XXV APRILE Piazza |
| 358. | SICILIA Via | 392. | ZANIBELLI Amos Via |
| 359. | SOLAZZI Siro Via | 393. | ZANNONI Alfredo Via |
| 360. | SOVERCHIA Amedeo Piazza | 394. | ZAPPELLI Fratelli Via |
| 361. | SPINA Via | 395. | ZARA Via |
| 362. | STAFFOLO Via | 396. | ZUCCARI Fratelli Via |
| 363. | STURZO don Luigi Via | | |
| 364. | SVEZIA Via | | |

**CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER LE OCCUPAZIONI**

ELENCO delle STRADE di CATEGORIA 1

- | | | | |
|-----|----------------------------------|------|--------------------------------|
| 1. | ABRUZZI Via | 52. | CONTUZZI Francesco Via |
| 2. | ACQUA Giacomo Via | 53. | COPPI Fausto Via |
| 3. | AGABITI Pietro e Paolo Via | 54. | CRIVELLI Carlo Via |
| 4. | ALIGHIERI Dante Via | 55. | CUPETTA Via |
| 5. | ALLENDE Salvador Largo | 56. | CUPPARI Pietro Via |
| 6. | ALPI Ilaria Via | 57. | CUPRAMONTANA Via |
| 7. | AMENDOLA Giorgio Via | 58. | D'ACQUISTO Salvo Via |
| 8. | AMICI Luigi Via | 59. | D'ANTONA Massimo Via |
| 9. | ANCONA Via | 60. | DALLA CHIESA Carlo Alberto Via |
| 10. | ANCONETANI Cesare Via | 61. | DANIMARCA Via |
| 11. | ANDREA DA JESI Via | 62. | DE AMICIS Edmondo Via |
| 12. | ANNIBALDI Cesare e Giovanni Via | 63. | DE BOSIS Lauro Via |
| 13. | ASIAGO Via | 64. | DE GASPERI Alcide Via |
| 14. | BACHELET Vittorio Via | 65. | DE NICOLA Enrico Via |
| 15. | BACIGALUPO Valerio Via | 66. | DEGLI APPENNINI Via |
| 16. | BAGNACAVALLI don Mario Via | 67. | DEGLI ARTIGIANI Via |
| 17. | BALDASSINI Costa | 68. | DEGLI SPALDI Via |
| 18. | BARACCA Francesco Via | 69. | DEGLI SPIAZZI Via |
| 19. | BARTOLO da SASSOFERRATO Via | 70. | DEI CARBONAI Via |
| 20. | BATTISTI Cesare Via | 71. | DEI COLLI Via |
| 21. | BELARDINELLI Giuseppe Via | 72. | DEI CORDAI Largo |
| 22. | BELGIO Via | 73. | DEI CORDAI Via |
| 23. | BERLINGUER Enrico Via | 74. | DEI FIORI Via |
| 24. | BIAGI Marco Largo | 75. | DEI FORNACIAI Via |
| 25. | BINDA Alfredo Via | 76. | DEI MERCIAI Via |
| 26. | BIXIO Nino Via | 77. | DEI MILLE Via |
| 27. | BORDONI Ugo Via | 78. | DEI MUGNAI Via |
| 28. | BRAMANTE Donato Piazza | 79. | DEI PARTIGIANI Piazzale |
| 29. | BRUNORI Guglielmo Via | 80. | DEI SAPONARI Largo |
| 30. | BUOZZI Bruno Via | 81. | DEI SAPONARI Via |
| 31. | CADUTI sul LAVORO Piazza | 82. | DEI SELLA Via |
| 32. | CALABRIA Via (fino Via Sabbioni) | 83. | DEI TELARI Via |
| 33. | CAMPANIA Via | 84. | DEI TESSITORI Via |
| 34. | CAPPONI Mattia Via | 85. | DEL BURRONE Via |
| 35. | CARDUCCI Giosuè Via | 86. | DEL FORTINO Via |
| 36. | CASTELBELLINO Via | 87. | DEL LANIFICIO Via |
| 37. | CASTELFIDARDO Via | 88. | DEL LAVATOIO Via |
| 38. | CAVALLOTTI Felice Viale | 89. | DEL LAVORO Viale |
| 39. | CAVOUR Camillo Benso Via | 90. | DEL MAGISTRATO Arco |
| 40. | CERVI Fratelli Via | 91. | DEL MOLINO Via |
| 41. | CHIAPPETTI Alessandro Via | 92. | DEL PRATO Via |
| 42. | CHIENTI Via | 93. | DEL SETIFICIO Via |
| 43. | CHINNICI Rocco Via | 94. | DEL SOCCORSO Arco |
| 44. | CIABOTTI Anna Piazzale | 95. | DEL TEATRO Vicolo |
| 45. | CIALDINI Enrico Via | 96. | DEL TORNABROCCO Piazzetta |
| 46. | CINGOLANI Celso Via | 97. | DEL TORNABROCCO Via |
| 47. | CIATTAGLIA don Clemente Via | 98. | DEL TORRIONE Via |
| 48. | COLOCCI Angelo Piazza | 99. | DEL VECCHIO OSPEDALE Vicolo |
| 49. | COLOCCI Antonio Via | 100. | DEL VENTAGLIO Piazzale |
| 50. | CONTADINI Virgilio Via | 101. | DEL VENTAGLIO Via |
| 51. | CONTI Lando Via | 102. | DELL'ORFANOTROFIO Via |

- | | | | |
|------|--------------------------------|------|----------------------------|
| 103. | DELLA CONCORDIA Via | 155. | GIANANDREA Antonio Via |
| 104. | DELLA FORNACE Via | 156. | GANI Felice Via |
| 105. | DELLA REPUBBLICA Piazza | 157. | GIGLI Beniamino Via |
| 106. | DELLA SAFFA Piazzale | 158. | GIOVANNI PAOLO II Piazzale |
| 107. | DELLA SIMA Galleria | 159. | GIOVANNI XXIII Viale |
| 108. | DELLA VITTORIA Viale | 160. | GIULIANO Boris Via |
| 109. | DELLE CONCE Largo | 161. | GOLA della ROSSA Via |
| 110. | DELLE CONCE Via | 162. | GORIZIA Via |
| 111. | DELLE FIAMMIFERAIE Via | 163. | GRAMMERCATO Largo |
| 112. | DELLE NAZIONI Via | 164. | GRAMSCI Antonio Via |
| 113. | DELLE SETAIOLE Via | 165. | GRANITA Via |
| 114. | DELLE TERME Vicolo | 166. | GRECIA Via |
| 115. | DELLE TERME Via | 167. | GRILLI Raffaele Via |
| 116. | DELLE VIOLE Vicolo | 168. | GROTTE di FRASASSI Via |
| 117. | DI MASTRANTONIO Nicola Via | 169. | HONORATI RANIERI Via |
| 118. | DIASCHI Giuseppe Via | 170. | I MAGGIO Via |
| 119. | DIOTALLEVI Duilio Via | 171. | IMBRIANI Matteo Via |
| 120. | DONATORI di SANGUE Via | 172. | IMPASTATO Peppino Via |
| 121. | DUNANT Henri Via | 173. | INDIPENDENZA Piazza |
| 122. | EINAUDI Luigi Via | 174. | INGHILTERRA Via |
| 123. | ELIA Augusto Via | 175. | IPPOCRATE Via |
| 124. | ERBARELLA Via | 176. | JUGOSLAVIA Via |
| 125. | EUROPA Largo | 177. | KENNEDY John Via |
| 126. | EUSTACCHI Bartolomeo Via | 178. | KOLBE Massimiliano Via |
| 127. | FALCONE Giovanni Piazza | 179. | LA MALFA Ugo Via |
| 128. | FAVA Giuseppe Via | 180. | LA TORRE Pio Via |
| 129. | FEDERICO II Piazza | 181. | LAPIS Gaetano Via |
| 130. | FELCINI Arzelio Via | 182. | LAZIO Via |
| 131. | FELICETTI Ezio Via | 183. | LENTI Mario Via |
| 132. | FERRARI Sante Via | 184. | LEONARDI Libero Via |
| 133. | FERRETTI Massimo Via | 185. | LEOPARDI Giacomo Via |
| 134. | FILENI Elio Via | 186. | LIGURIA Via |
| 135. | FINLANDIA Via | 187. | LOIK Ezio Via |
| 136. | FIORENZUOLA Via | 188. | LOMBARDA Costa |
| 137. | FIORENZUOLA Vicolo | 189. | LOMBARDIA Via |
| 138. | FIORETTI Pietro Via | 190. | LONGHI Aurelio Via |
| 139. | FIUME Via | 191. | LOTTO Lorenzo Via |
| 140. | FORLANINI Carlo Via | 192. | LUCANIA Via |
| 141. | FRANCIA Via | 193. | LUSSEMBURGO Via |
| 142. | FRANCIOLINI Piazza | 194. | MAGAGNINI Giacomo Via |
| 143. | FREZZI Romeo Via | 195. | MAGINI COLETTI Via |
| 144. | FRIULI Via | 196. | MAIOLATI Via |
| 145. | GABETTO Guglielmo Via | 197. | MALPIGHI Marcello Piazza |
| 146. | GALANTE Fratel Rinaldo Via | 198. | MAMIANI Terenzio Via |
| 147. | GALENO Claudio Via | 199. | MANCINI Luigi Via |
| 148. | GALLODORO Via | 200. | MANNORI Suor Maria Via |
| 149. | GANDHI Mohandas Karamchand Via | 201. | MARATTA Carlo Via |
| 150. | GALVALIGI Enrico Via | 202. | MARCHE Via |
| 151. | GARIBALDI Giuseppe Via | 203. | MARCONI Guglielmo Via |
| 152. | GENTILE da FABRIANO Via | 204. | MARCUCCI Edmondo Via |
| 153. | GENTILI Alberico Via | 205. | MAROSO Virgilio Via |
| 154. | GHISLIERI Angelo Piazza | 206. | MARSALA Via |

- | | | | |
|------|-------------------------------------|------|----------------------------------|
| 207. | Martin Luther KING Viale | 259. | PARRI Ferruccio Via |
| 208. | MARTIRI delle Foibe Istriane Piazza | 260. | PASTORINA Costa |
| 209. | MARTIRI delle Foibe Istriane Via | 261. | PASTRENGO Via |
| 210. | MASTELLA Via | 262. | PELLEGRINI Padre Vincenzo Via |
| 211. | MASTELLA Vicolo | 263. | PERGOLESÌ Giovan Battista Piazza |
| 212. | MATTARELLA Pier Sante Via | 264. | PERGOLESÌ Giovan Battista Via |
| 213. | MATTEOTTI Giacomo Corso | 265. | PEZZOLET Bernardo Via |
| 214. | MAZZINI Giuseppe Porta | 266. | PIAVE Via |
| 215. | MAZZINI Giuseppe Via | 267. | PICCITU' Via |
| 216. | MAZZOLA Valentino Via | 268. | PIEMONTE Via |
| 217. | MAZZOLENI Pericle Via | 269. | PIERALISI Luigi Via |
| 218. | MERCANTINI Luigi Via | 270. | POLONIA Via |
| 219. | MESTICA Giovanni Via | 271. | PONTE PIO Via |
| 220. | MEZZALANCIA Costa | 272. | PONTELLI Baccio Piazza |
| 221. | MICHELANGELO L. Alessandro Via | 273. | PORTA VALLE Piazzale |
| 222. | MILANI don Lorenzo Piazzale | 274. | PUCCINI Giacomo Viale |
| 223. | MINONNA Via (dal 52/81 in poi) | 275. | PUGLIE Via |
| 224. | MINZONI don Giovanni Viale | 276. | RADICIOTTI Giuseppe Via |
| 225. | MISA Via | 277. | RAGAZZI del '99 Via |
| 226. | MOLISE Via | 278. | RAVAGLI Gaetano Via |
| 227. | MONTE CARPEGNA Via | 279. | REDI Francesco Piazza |
| 228. | MONTE CATRIA Via | 280. | RICCI Domenico Piazza |
| 229. | MONTE CONERO Via | 281. | RICCI Matteo Via |
| 230. | MONTE CUCCO Via | 282. | RINALDI Via |
| 231. | MONTE DELLA SIBILLA Via | 283. | RINCROCCA Via |
| 232. | MONTE GRAPPA Via | 284. | ROCCABELLA Via |
| 233. | MONTE NERONE Via | 285. | ROMA Via (fino al 165 / 168) |
| 234. | MONTE PETRANO Via | 286. | ROMANIA Via |
| 235. | MONTE PRIORA Via | 287. | ROSI Ruggero Via |
| 236. | MONTE REVELLONE Via | 288. | ROSINI Goffredo Via |
| 237. | MONTE SAN VICINO Via | 289. | ROSSA Guido Via |
| 238. | MONTE VETTORE Via | 290. | ROSSELLI Fratelli Via |
| 239. | MONTECAROTTO Via | 291. | ROSSINI Gioacchino Via |
| 240. | MONTELLO Via | 292. | RUSSELL Bertrand Via |
| 241. | MONTEROBERTO Via | 293. | SABATINI Rafael Piazza |
| 242. | MONTESSORI Maria Via | 294. | SAFFI Aurelio Via |
| 243. | MONTI SIBILLINI Via | 295. | SALIMBENI Lorenzo e Jacopo Via |
| 244. | MORETTI Alcibiade Via | 296. | SALVI Giambattista Via |
| 245. | MORO Aldo Via | 297. | SALVONI Via |
| 246. | MURA OCCIDENTALI Via | 298. | SAN BENEDETTO Costa |
| 247. | MURA ORIENTALI Via | 299. | SAN DOMENICO Costa |
| 248. | MURAT Gioacchino Via | 300. | SAN FLORIANO Via |
| 249. | MURRI Augusto Via | 301. | SAN FLORIANO Vicolo |
| 250. | MUSONE Via | 302. | SAN FRANCESCO Piazza |
| 251. | NENNI Pietro Via | 303. | SAN FRANCESCO Via |
| 252. | NIEVO Ippolito Via | 304. | SAN GIUSEPPE Via |
| 253. | NORVEGIA Via | 305. | SAN MARCELLO Via (fino al 26) |
| 254. | OBERDAN Guglielmo Piazza | 306. | SAN MARCO Costa |
| 255. | OLANDA Via | 307. | SAN MARCO Via |
| 256. | PALADINI Fratelli Via | 308. | SAN MARINO Via |
| 257. | PALESTRO Via | 309. | SAN MARTINO Via |
| 258. | PARADISO Via (fino al 50/79) | 310. | SAN NICOLO' Vicolo |

- | | | | |
|------|------------------------------|------|----------------------|
| 311. | SAN PIETRO MARTIRE Via | 363. | XXIV MAGGIO Via |
| 312. | SAN ROMUALDO Piazza | 364. | XXV APRILE Piazza |
| 313. | SAN SAVINO Piazzale | 365. | XV SETTEMBRE Via |
| 314. | SANSOVINO Piazza | 366. | ZANNONI Alfredo Via |
| 315. | SANT'AGOSTINO Chiostro | 367. | ZARA Via |
| 316. | SANT'ANTONIO da PADOVA Via | 368. | ZUCCARI Fratelli Via |
| 317. | SANTA CHIARA Vicolo | | |
| 318. | SANTA MARIA Via | | |
| 319. | SANTONI Via | | |
| 320. | SANZIO Raffaello Via | | |
| 321. | SARDEGNA Via | | |
| 322. | SARTI Antonino Via | | |
| 323. | SAURO Nazario Via | | |
| 324. | SAVERI Mario Via | | |
| 325. | SCHWEITZER Albert Via | | |
| 326. | SENTINO Piazza | | |
| 327. | SENTINO Via | | |
| 328. | SICILIA Via | | |
| 329. | SOLAZZI Siro Via | | |
| 330. | SOVERCHIA Amedeo Piazza | | |
| 331. | SPONTINI Gaspare Piazza | | |
| 332. | STAFFOLO Via | | |
| 333. | SVEZIA Via | | |
| 334. | SVIZZERA Via | | |
| 335. | TABANO Via (fino all'8 / 29) | | |
| 336. | TOBAGI Walter Via | | |
| 337. | TOGLIATTI Palmiro Via | | |
| 338. | TOLSTOJ Leone Via | | |
| 339. | TOSCANA Via | | |
| 340. | TOSI Vicolo | | |
| 341. | TRENTO Via | | |
| 342. | TRIESTE Viale | | |
| 343. | TRONTO Via | | |
| 344. | TURATI Filippo Via | | |
| 345. | UBALDINI Vicolo | | |
| 346. | UMBRIA Via | | |
| 347. | UNGHERIA Via | | |
| 348. | URBANI Carlo Via | | |
| 349. | VALCHE Via | | |
| 350. | VALLE Via | | |
| 351. | VALLE D'AOSTA Via | | |
| 352. | VERDI Giuseppe Viale | | |
| 353. | VESALIO Andrea Piazza | | |
| 354. | VICENZA Via | | |
| 355. | VIII MARZO Piazza | | |
| 356. | VILLA BORGOGNONI Via | | |
| 357. | VIOLA Beppe Via | | |
| 358. | VITTORIO VENETO Via | | |
| 359. | VOLTEJA Via | | |
| 360. | VOLTURNO Via | | |
| 361. | XX LUGLIO Via | | |
| 362. | XX SETTEMBRE Via | | |

ELENCO delle STRADE di CATEGORIA 2

2. ACQUATICCIO Via
3. AGNELLI Gianni Via
4. ARMANNI Ottilia Via
5. AZZOCCHI Eugenio Via
6. BALESTRA don Ezio Piazza
7. BATTISTONI don Angelo Viale
8. BELARDINELLI Letteria Via
9. BELLAGAMBA Arnaldo Via
10. BERNACCHIA Augusto Via
11. BIGI Ferruccio Via
12. BOCCONI Alessandro Via
13. BORIONI Alberto Piazza
14. BOSI Bernardo Via
15. BORSELLINO Paolo Via
16. BRODOLINI Giacomo Via
17. CAPPANNINI don Angelo Via
18. CAROTTI Pacifico Via
19. CARTIERE VECCHIE Via
20. CECCARELLI Quartina Via
21. CICCOLI Dino Via
22. COLOMBO Cristoforo Via
23. COMPAGNA Francesco Via
24. DEL CASCAMIFICIO Via
25. DEL VECCHIO ZUCCHERIFICIO Via
26. DEL VERZIERE Via
27. DELL'ESINO Via
28. DELL'INDUSTRIA Viale
29. DELLA FILATURA Via
30. DI VITTORIO Giuseppe Via
31. ESINANTE Via
32. FERMI Enrico Via
33. FONTEDAMO Via
34. FORTUNATO Giustino Via
35. GHERARDI Aldo Via
36. GOBETTI Pietro Via
37. GORGOLUNGO Via
38. GRANDI Achille Via
39. GRASSI Libero Via
40. GUERRI Giuseppe Via
41. IV NOVEMBRE Via
42. LEONE XIII Via
43. LIVATINO Rosario Via
44. LUCONI Almerino Via
45. MARX Carlo Via
46. MINONNA Via (fino 50/79)
47. MONTE TABOR Via
48. MORICONI Ciro Amedeo Via
49. NOVELLO Agostino Via
50. PARADISO Via (dal 52 / 81 in poi)
51. PASQUINELLI Archimede Via
52. PASTORE Giulio Via
53. PELLEGRINI Alberto Piazza
54. PERTINI Sandro Via

1. ABRUZZETTI Giuseppe Via
55. PIERALISI Adeodato Via
56. PIRANI Giuseppe Via
57. POLITI Francesco Via
58. PUGLISI don Pino Via
59. POLO Marco Via
60. RETTAROLI don Arduino Via
61. ROMA Via (dal 167 /170 in poi)
62. ROSSI Ernesto Via
63. SALVEMINI Gaetano Via
64. SAN MARCELLO Via (dal 28 in poi)
65. SANTA LUCIA Via
66. SANTI Fernando Via
67. SCOTELLARO Rocco Via
68. SILONE Ignazio Via
69. SPINA Via
70. STURZO don Luigi Via
71. TAMBURI Orfeo Via
72. ZANIBELLI Amos Via
73. ZAPPELLI Fratelli Via

ELENCO delle STRADE di CATEGORIA 3

1. ACQUASANTA Via
2. AMICI Vicolo
3. ANGELONI Mario Via
4. APPANNAGGIO Piazzetta
5. BAGNATORA Via
6. BALDESCHI BALLEANI Via
7. BALIGANI Tonino Via
8. BELLAVISTA Via
9. BENCARI Via
10. BISACCIONI Via
11. BRIGLIA di GANGALIA Via
12. BRUNO Giordano Via
13. BUIO Vicolo
14. CALABRIA Via (dopo Via Sabbioni)
15. CAMPOLUNGO Via
16. CANNUCCIA Via
17. CASTELROSINO Via
18. CLEMENTINA Via
19. COLLE OLIVO Via
20. COLLE ONORATO Via
21. COLLE PACIFICO Via
22. CONSONNI Ajace Via
23. CONTI Federico Via
24. COPPETELLA Via
25. COPPETELLA II Via
26. DEI BERSAGLIERI Porta
27. DEI BERSAGLIERI Via
28. DEI DIVERTIMENTI Piazza
29. DEI FABBRI Via
30. DEI GOBBI Via
31. DEI PASSIONISTI Via
32. DEL FORNO Via
33. DEL GIGLIO Vicolo
34. DEL GINNASIO Vicolo
35. DEL LEONE Vicolo
36. DEL MEZZOGIORNO Piazzale
37. DEL MONTIROZZO Costa
38. DEL MOREGGIO Via
39. DELL'AGRARIA Via
40. DELL'ASILO Via
41. DELLA BARCHETTA Via
42. DELLA FIGURETTA Via
43. DELLA PACE Vicolo
44. DELLE CHIUSE Via
45. DELLE MONACHETTE Piazza
46. DI MARTINI Francesco Via
47. CRETE di GANGALIA Via
48. FARINA Porta
49. FARRI Giuseppe Via
50. FIASCONI Vicolo
51. FONTALBINO Via
52. FRANCIOLINI Via
53. GALVANI Luigi Vicolo
54. GANGALIA ALTA Via
55. GANGALIA BASSA Via
56. GARIBALDI Giuseppe Porta
57. GHISLIERI Alessandro Via
58. GIORGINI Giovanni Battista Via
59. GRIZIO Pietro Via
60. GUGLIELMI Vicolo
61. LA LARGA Via
62. LATINI Giulio Via
63. LUCAGNOLO Via
64. MACCARATA Via
65. MACERATA Via
66. MANUZI Aldo Via
67. MARTIRI della LIBERTA' Via
68. MAZZANGRUGNO Via
69. MOLINELLI Raffaele Piazza
70. MONTEBELLO Via
71. MONTECAPPONE Via
72. MONTEGIACOMO Via
73. MONTEGRANALE Via
74. MONTELATIERO Via
75. MONTESECCO Via
76. MORICONI Vicolo
77. NOVA Piazza
78. PANTIERE Via
79. PETRUCCI Pier Matteo Via
80. PIANDELMEDICO Via
81. POSTERMA Via
82. RINCROCCA 2° Vicolo
83. RIPA BIANCA Via
84. RIPANTI Vicolo
85. ROCCABELLA 1° Vicolo
86. ROCCABELLA 2° Vicolo
87. ROCCHI Vicolo
88. RONCAGLIA Via
89. SABBIONI Via
90. SANTA MARIA DEL COLLE Via
91. TORRE Via
92. VENETICA Via
93. Tutti i PARCHI e GIARDINI pubblici